

**ALLEGATO N.2**

**POLIZZA AVVERSITA' ATMOSFERICHE PER LE  
COLTURE ORTICOLE INVERNALI  
(GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO PIOGGIA)**

**CAMPAGNA ASSICURATIVA  
INVERNALE 2020/2021**

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONTRO I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE  
PER LE COLTURE ORTICOLE INVERNALI

**GRANDINE - VENTO FORTE - ECCESSO DI PIOGGIA**

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

**ANTERISCHIO**

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

**ASSICURATO**

Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.

**ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

**ATTECCHIMENTO**

Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.

**AZIENDA AGRICOLA**

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni e/o integrazioni.

**BOLLETTINO DI CAMPAGNA**

Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE/  
RICHIESTA DI ASSICURAZIONE**

L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite delle singole colture individuate catastalmente.

**COLTURA IRRIGUA**

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

**CONTRAENTE**

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

**DANNI PRECOCI**

Danni verificatesi sui prodotti nel primo periodo di vegetazione entro le date stabilite nelle Condizioni

<b>EMERGENZA</b>	Speciali di Assicurazione
<b>FRANCHIGIA</b>	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
<b>INDENNIZZO</b>	Le centesime parti del prodotto in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'indennizzo.
<b>INTERMEDIARIO</b>	L'importo dovuto dalla Società in caso di sinistro.
<b>IRRIGAZIONE</b>	<p>Agente, Broker e/o altro soggetto addetto all'intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del D.L. 7/9 2005 n.209-codice delle assicurazioni private.</p> <p>Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l'intenzione di fornire la quantità d'acqua fisiologicamente necessaria alla coltura per una produzione ordinaria.</p>
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	
<b>MATURAZIONE</b>	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
<b>NOTIFICA</b>	<p>Stadio di crescita per cui una pianta o parte di essa, i frutti e/o i prodotti possiedono i prerequisiti per essere eduli o pronti al consumo.</p> <p>Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo, autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma, posta certificata (PEC), fax o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia ed eventuale presenza di certificato integrativo non agevolato.</p>
<b>PARTITA</b>	Porzione di terreno agricolo coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato in polizza con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali.
<b>PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI (P.G.R.) NAZIONALE</b>	Vale, laddove inserita nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la definizione in esse contenuta.
<b>POLIZZA – COLLETTIVA</b>	Decreto ministeriale che determina, per la copertura dei rischi agricoli, le avversità e le produzioni ammesse all'assicurazione agevolata sull'intero territorio nazionale (P.G.R.).
<b>PREMIO</b>	Il documento che prova l'assicurazione in forma collettiva nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi certificati/richieste di assicurazione a beneficio degli aderenti.
<b>PRODOTTO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>PRODUZIONE</b>	<p>Le tipologie di colture assicurabili come indicate nel Piano di Gestione dei Rischi.</p> <p>Il risultato espresso in chilogrammi e/o in quintali e/o in numero di pezzi o di piante e/o numero di mq di superficie</p>

<b>PRODUZIONE MEDIA ANNUA</b>	dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune nel medesimo ciclo colturale.
<b>RESA MEDIA INDIVIDUALE</b>	Risultato del prodotto tra produzione media annua unitaria per coltura e superficie destinata alla coltura considerata.
<b>RISCHIO</b>	La produzione media annua per prodotto nel triennio precedente o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata. Nel caso di mancanza di dati aziendali, la produzione media dichiarata dovrà essere contenuta nei limiti previsti dalle vigenti normative.
<b>SEMINA</b>	
<b>SINISTRO</b>	La probabilità che si verifichi un evento che, se assicurato, può generare un sinistro.
<b>SOCIETA'</b>	Operazione di spargimento di seme su terreno preparato per riceverlo.
<b>SOGLIA</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>TRAPIANTO</b>	L'impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la polizza collettiva.
<b>VARIETA'</b>	Limite di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è fissato come indicato nel Piano di Gestione dei Rischi vigente.
	Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali.

#### **DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI**

Premesso che:

- a) per l'evento eccesso di pioggia l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- b) per tutti gli eventi assicurati per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 Km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

**AVVERSITA' ATMOSFERICHE**  
**GRANDINE**

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni e forme variabili.

**VENTO FORTE**

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto

assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore a mt.10 di altezza previsti dalla scala Beaufort.

#### **ECESSO DI PIOGGIA**

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento e comunque non inferiore a 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerato eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm riferita nell'arco di una ora.

#### **DATI AGROMETEOROLOGICI:**

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (O.M.M.), e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, ovvero di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti, non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del 5% per gli eventi Colpo di calore e Vento caldo, e del 10% per l'avversità Eccesso di pioggia, rispetto ai dati di area sopra indicati, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'art.9 *"Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"*.

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

**La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato/richiesta di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.**

**Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

**L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per prodotto e Comune calcolata come da definizione produzione media annua.**

**Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione, devono essere iscritte nel relativo albo ed assicurate nei limiti produttivi stabiliti dal disciplinare stesso; le produzioni non devono eccedere**

gli eventuali limiti delle rese unitarie per ettaro fissate dalla vigente regolamentazione.

Dove previsto sul certificato/richiesta di assicurazione, la garanzia è prestata con l'applicazione della soglia di accesso al risarcimento, con un limite minimo del 20% riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune. Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano determinato sulla produzione assicurata, un danno maggiore dell'aliquota di soglia, a valore intero salvo i casi di mancato prodotto.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il superamento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dal certificato/richiesta di assicurazione.

#### **Art. 2 – Pagamento del premio – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Il premio, comprensivo delle imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato/richiesta di assicurazione. Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato/richiesta di assicurazione decorre, semprechè si sia verificato quanto previsto dalle condizioni speciali:

- 1) per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del secondo giorno successivo a quello della notifica;
- 2) per eccesso di pioggia, dalle ore 12,00 del sesto giorno successivo a quello della notifica,

Per notifica si intende la comunicazione a cura dell'Agente o Intermediario alla Società con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), telegramma fax o telefax.

La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato/richiesta di assicurazione.

La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato/richiesta di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali.

#### **Art.3 - Esclusioni**

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrlici in c/terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

#### **Art. 4 – Rettifiche – Modifiche dell'Assicurazione**

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purchè comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 – Ispezione dei prodotti assicurati**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

#### **Art. 6 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 9 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* – affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro, mentre verrà comunque considerato ai fini del calcolo dell'eventuale soglia di accesso al risarcimento.

#### **Art. 7 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio**

Quando si verifichi in una partita assicurata o produzione assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato/richesta di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di comunicazione scritta della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia per ogni singola avversità prevista sul certificato/richesta di assicurazione.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purchè non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata.

#### **Art. 8 – Prodotti di secondo raccolto**

Per i prodotti seminati/trapiantati in successione ad altra coltura il certificato/richesta di assicurazione deve riportare la seguente dichiarazione: “trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato/ trapiantato il \_\_\_\_\_”

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del certificato/richesta di assicurazione dandone comunicazione scritta all'intermediario entro 15 giorni dalla presunta data di semina/trapianto.

#### **Art. 9 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia della Società o all'Intermediario al quale è assegnato il certificato/richesta di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 12 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e) Mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d), e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art.6 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.

L'Assicurato, per sinistri che abbiano a verificarsi fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto, ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del prodotto per tutte le avversità atmosferiche.

#### **Art. 10 – Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società – Ramo Grandine – questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

#### **Art. 11 – Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno**

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita o come diversamente previsto nelle Condizioni Speciali, deve essere effettuata in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 13 - *Mandato del perito*, punto l) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate le centesime parti di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e il risultato della produzione ottenibile;
- c) la produzione ottenibile si ottiene sottraendo alla produzione risarcibile una stima peritale in centesime parti di danno, della mancata resa quantitativa e qualitativa ottenuta convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo, devono essere detratte quelle relative ai danni causati dagli eventi assicurati, come riportato all'art.6 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* – delle norme che regolano l'assicurazione in generale e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art.2 – *Franchigia delle condizioni speciali di assicurazione*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all'art.3– *Limite di indennizzo* delle condizioni speciali di assicurazione.

In caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo restando quanto previsto al punto a) del presente articolo.

Qualora il perito riscontrasse l'esigenza di scorporare la partita assicurata in più sottopartite, esse sono considerate a tutti gli effetti partite a se stanti.

#### **Art. 12 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società – Ramo Grandine – ed il Contraente a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'art. 9, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di provvedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all'art. 11, secondo le norme previste per ciascuna garanzia.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo



si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

#### **Art. 13 – Mandato del perito**

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione;
- c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 12 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*,
- d) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- e) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso;
- f) accertare nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- g) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato. Ai fini del calcolo dell'indennizzo non è vincolante l'entità della franchigia indicata dal perito sul bollettino di campagna. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il bollettino di campagna, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello – art. 14) – *Perizia d'appello* – viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato/richiesta di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 14) la perizia diviene definitiva.

Copia del documento sarà consegnata o spedita al Consorzio entro tre giorni, escluso i festivi, successivi a quello della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, il bollettino verrà inviato al domicilio dell'Assicurato, come sopra indicato.

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o bollettino di Campagna che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione l'Assicurato può attivare la procedura d'appello di cui sopra.

#### **Art. 14 – Perizia d'appello**

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito avente i requisiti previsti dall'art.11 ed inviarla direttamente alla Direzione della Società – Ramo Grandine.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro cinque giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle partite appellate.

#### **Art. 15 – Norme particolari della perizia d'appello**

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 12 –*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* – o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri

danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 9 –*Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

**Art. 16 – Norme per la perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 –*Rettifiche - Modifiche dell'Assicurazione*. Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art. 17 – Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato o al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

**Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno**

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

**Art. 19 – Rinvio alle norme di legge**

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle leggi italiane. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il Foro competente è quello del luogo dove ha sede il Contraente.

**Art. 20 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**Art. 21 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza collettiva assicurativa**

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri.

Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva Assicurativa possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Art. 22 – Comunicazioni fra le Parti**

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.

**CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**  
**Per la garanzia "GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA"**  
**(con Grandine e Vento forte a Franchigia Fissa)**

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

La Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla percossa della grandine e/o da una o più delle seguenti avversità atmosferiche (sia concomitanti che quando si manifestano in modo disgiunto tra loro), se indicata sul certificato di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

- **vento forte,**
- **eccesso di pioggia,** per tutti i prodotti, in conseguenza della perdita di produzione derivante da asfissia radicale e per il solo prodotto Sedano (Pianta) la garanzia include anche i danni provocati da ristagno d'acqua all'interno della pianta, esclusivamente se conseguenti all'evento "eccesso di pioggia", così come riportato nelle definizioni.

Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera dell'eccesso di pioggia e del vento forte e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

**Art. 2 – Soglia e Franchigia**

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto e per comune, così come definito dall'art.3 punto 4 del P.G.R. Nazionale.

Superata tale percentuale, l'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più dell'aliquota di franchigia per ogni partita assicurata.

Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia come segue:

Danni causati al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento, singole o associate: l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della seguente franchigia minima:

Franchigia 20% = per tutti i prodotti.

Danni causati al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia: l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della seguente franchigia minima:

Franchigia 30%= per tutti i prodotti.

Danni causati al verificarsi della avversità Eccesso di pioggia e di una o più avversità Grandine e Vento forte l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della franchigia a scalare con il minimo di 20 punti percentuali, indicata nella sottostante tabella:

DANNO	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40 e oltre
FRANCHIGIA	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

**Art. 3 - Limite d'indennizzo**

In nessun caso la Società pagherà per l'evento Eccesso di pioggia un importo superiore al 60% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

**CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

**PRODOTTO ASSICURATO**

Art. 4 – La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto.

**CAMPIONI**

Art. 5 – Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, i campioni sono così determinati:

- le due intere file di piante che insistono al centro della partita.

**PRODOTTI ERBACEI e ORTICOLE**

Art. 6 – Oltre alle esclusioni indicate all'art.3 delle Condizioni Generali, limitatamente alla garanzia

“Eccesso di pioggia”, la Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi a coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena.

**Art. 7** - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Essa ha inizio dall'emergenza, in caso di semina o ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

PRODOTTO CAVOLI - CAVOLFIORI (Pianta) – CIME DI RAPA

**Art. 8** - La garanzia, che riguarda un solo ciclo produttivo.

**Art. 9** - Per ogni partita deve essere indicata la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta.

**Art. 10** - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

PRODOTTO INSALATA (Pianta)– RADICCHIO (Pianta)

**Art. 11** - L'assicurato dichiara che gli appezzamenti descritti in polizza sono stati seminati o trapiantati rispettivamente il .....e che conseguentemente la raccolta è prevista per il .....intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo.

**Art. 12** - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

PRODOTTO PORRO (Pianta), BIETOLA DA COSTA E DA FOGLIE

**Art. 13** - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

### PRODOTTO SPINACIO

**Art. 14** - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed inizia all'emergenza delle piantine. Per ciascun appezzamento, risultante da ogni partita della richiesta di assicurazione, la garanzia si intende riferita ad un solo ciclo produttivo.

**Art. 15** - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

%

a) piante illese.....	0
b) foglie macchiate o con segni di percossa.....	10
c) lesioni lievi.....	20
d) lesioni di media intensità.....	50
e) lesioni di notevole intensità.....	80

Sono considerate perse le piante distrutte.

#### Definizioni

Foglie macchiate: qualche macchia su almeno 3/4 foglie senza compressione dei tessuti;

Foglie macchiate con segni di percossa: 3/4 foglie macchiate con incisioni passanti riscontrabili su almeno 2/3 foglie;

Lesioni lievi: macchie plurime e rottura del tessuto fogliare interessante almeno 4/5 foglie;

Lesioni di media intensità: rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6/7 foglie;

Lesioni di notevole intensità: rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 8 foglie;

Piante distrutte: rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 10 foglie;

**Art. 16** - Per ogni partita deve obbligatoriamente essere indicata la data di emergenza e la destinazione del prodotto (consumo fresco o industria). In caso di danno, per le partite che dovessero risultare prive dell'indicazione della data di emergenza non si darà corso alla perizia e l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo, fermo restando il diritto all'incasso del premio da parte dell'Assicuratore.

**Art. 17** - La garanzia decorre secondo quanto previsto dall'art.2 delle condizioni generali di assicurazione, e comunque non prima della data di emergenza indicata nella richiesta di assicurazione e cessa allo scadere del 130° giorno dalla data di emergenza indicata sulla richiesta di assicurazione, e comunque all'inizio della montatura a fiore della cima o anche prima allorchè la media delle foglie presenti per la partita assicurata, dovesse superare il numero di 14 per pianta.

Il termine massimo di durata della garanzia è fissato al 31 maggio 2021.

Il quantitativo massimo assicurabile di spinacio è stabilito in 100 q.li per ettaro.

Il termine ultimo di assunzione delle richieste di assicurazione è stabilito al 31.10.2020.

Il Contraente

Generali

